Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 aprile 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1174.
Esecuzione agli scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa le merci assistenziali ed i pacchi dono effettuati in Roma il 26 novembre 1948 . . . Pag. 1202

1950

LEGGE 15 marzo 1950, n. 151.
Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra . . . . . . Pag. 1204

LEGGE 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali. Pag. 1205

LEGGE 25 marzo 1950, n. 153.
Abrogazione delle norme vigenti per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero . . . Pag. 1205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1949.
Contributi dovuti dal comune di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, per l'anno 1945 . . . Pag. 1205

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1950.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e disegni ornamentali, ai marchi d'impresa che figureranno nella « III Fiera di Trento - Internazionale del turismo e dello sport » in Trento . . . . Pag. 1205

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1950.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e disegni ornamentali, ai marchi d'impresa che figureranno nella « XXVIII Fiera campionaria internazionale » in Padova. Pag. 1206

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Africa italiana: Conferimento al Ministro plenipotenziario dott. Giovanni Fornari delle funzioni di Amministratore del territorio della Somalia . Pag. 1206

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1206

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa - Marina: Modificazione al diario delle prove scritte d'esame relative al concorso a ventuno posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 158 del 13 luglio 1949 . . . . Pag. 1207

Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova del Genio civile (gruppo A, grado 10°) bandito con decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9736 . . Pag. 1207

Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo . . . . . . Pag. 1207

Prefettura di Nuoro: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro . . . . Pag. 1208

Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso . . . . Pag. 1208

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1174.

Esecuzione agli scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa le merci assistenziali ed i pacchi dono effettuati in Roma il 26 novembre 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1948, n. 1108;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per le poste e le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note circa le merci assistenziali ed i pacchi dono, effettuati in Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 26 novembre 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dagli scambi di Note medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — BERTONE — VANONI — PELLA — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 88. — FRASCA

Scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa le merci assistenziali ed i pacchi dono

No. 2131 November 26, 1948

Excellency:

I have the honor to refer to paragraph 2, Article VI and paragraph 5, Article IV of the Economic Cooperation Agreement between Italy and the United States of America, signed in Rome on June 28, 1948.

In accordance with the above-mentioned provisions and pursuant to exchanges of views between the Ministry of Foreign Affairs and the Italian Delegation for European Economic Cooperation on the one hand, and the Embassy of the United States of America and the Economic Cooperation Administration mission in Rome on the other, it is understood that:

(1) The Italian Government, pursuant to paragraph 2, Article VI, shall admit under duty-free treatment:

(*a*) Supplies of relief goods donated to or purchased by United States voluntary non-profit relief agencies qualified under E. C. A. regulations, such supplies to be distributed in accordance with instructions of such agencies, by and consigned to E. N. D. S. I. (Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia), an organization created by Legislative Decree of the Lieutenant General, dates September 28, 1944, Official Gazette No. 62 of September 30, 1944, for the purpose of distributing relief goods. « Relief Goods » shall be construed as meaning supplies or products intended for relief purposes, excluding non-essential luxury items.

(*b*) Standard relief parcels supplied by C.A.R.E. (Cooperative for American Remittances to Europe), or by such similar agencies as may be mutually agreed upon.

(*c*) Gift parcels labelled « U.S.A. Gift Parcel », shipped by parcel post from individuals in the United States of America, its territories and insular possessions, to individuals residing in Itay, packed in accordance with current international postal regulations, weight not to exceed 10 kilograms gross; limited to food, but not more than 2 kilograms coffee, and not more than 3 kilograms sugar; clothing and clothing materials, shoes and shoemaking materials, and medical and health supplies excluding narcotics, alkaloids and saccarine; in such quantities as to clearly indicate usage limited to adressee and family limited to one parcel per month for each individual Italian adressee.

(*d*) Gift parcels labelled « U. S. A. Gift Parcel », shipped other than by parcel post, from individuals, partnerships, corporations or associations in the United States, its territories and insular possessions, addressed to individuals residing in Italy, provided that the weight, content and other limitations as given in c) above shall apply and provided further that E.N.D.S.I. is designated as the receiving agency and acts as distribution agent.

(2) As regards transportation costs within Italy referred to in paragraph 5, Article IV of the Economic Cooperation Agreement, it is understood that:

(*a*) Relief goods, standard relief parcels and packages admitted duty free under (1) *a*), *b*), and *d*) above shall be received, warehoused, handled and transported to designated recipient without charge by E.N.D.S.I. to donor, recipient or relief agency. All costs for such services shall be borne by E. N. D. S. I. with funds made available by the Italian Government, and not from the Special Account (Lire Fund).

(*b*) With respect to gift parcels referred to in (1) *c*) above, the Italian Postal Service shall determine its charges within Italiy at the rates established by the international postal system. The Italian Postal Service shall be reimbursed for such charges from the Special Account (Lire Fund).

(3) The Italian Government shall reimburse the Italian Postal Service for its charges under (2) *b*) above from the Special Account, and shall submit monthly to the E.C.A. mission — copy to the E.C.A. Controller in Washington — a report of the amounts reimbursed, in a form satisfactory to the Italian Government and to the E.C.A. mission, it being understood that each of such reports shall specify the total weight transported and charges therefor. If any adjustment in the amount of such reimbursements is necessary as a result of E.C.A. audit, such adjustment shall be made promptly.

(4) With regard to duty-free treatment, the terms of this note shall take effect immediately. With regard to the defrayment of postal charges for gift parcels, the terms of this note shall take effect after notification has been given the Italian Government by the U. S. Government that postage has been reduced and charges therefor may then be paid from the special account. However, with respect to the provisions in (2) *a*) above, the terms of this note shall be effective retroactively to July 1, 1948.

If the foregoing is in accord with the understanding of the Italian Government, I would appreciate Your Excellency's so advising me. The two notes then exchanged will constitute agreement by our two Governments in the premises.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

J. C. DUNN

His Excellency
Count Carlo SFORZA
Minister for Foreign Affairs - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

44/7350/605 Roma, 26 novembre 1948

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla nota di V. E. n. 2131 del 26 novembre 1948 con la quale Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2 dell'Art. 6, e al paragrafo 5 dell'Art. 4 dell'Accordo di Cooperazione Economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmato in Roma il 28 giugno 1948.

In conformità alle disposizioni di cui ai suddetti paragrafi e sulla base degli scambi di vedute fra il Ministero degli Affari Esteri e la Delegazione della Cooperazione Economica Europea da una parte e l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America e la Missione dell'Amministrazione per la Cooperazione Economica in Roma dall'altra, resta inteso quanto segue:

1) Il Governo italiano, in conformità al paragrafo 2 dell'Art. 6, ammetterà in franchigia doganale:

a) Le merci assistenziali donate a o acquistate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi non aventi scopo di lucro e qualificate dalle norme dell'E.C.A. Tali merci saranno consegnate, per essere distribuite secondo le intenzioni delle organizzazioni stesse, all'E.N.D.S.I. (Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia) organismo creato, allo scopo di distribuire i soccorsi, con il D. L. L. del 28 settembre 1944, n. 320, pubblicato sul n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1944. Per merci assistenziali debbono intendersi merci o prodotti dei quali possa giustificarsi un fine di assistenza con l'esclusione quindi dei prodotti voluttuari.

b) I pacchi tipo assistenziali forniti dalla C.A.R.E. (Cooperativa per gli invii americani in Europa) o da simili organizzazioni che sono eventualmente riconosciute di comune accordo.

c) Pacchi dono che portino l'etichetta « U.S.A. Gift Parcel » (Pacco postale dono U.S.A.) spediti per posta da persone singole negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti insulari, a persone singole residenti in Italia confezionati secondo le vigenti norme postali internazionali. Il peso lordo di ogni pacco non deve superare i 10 Kg., ed il contenuto deve essere limitato: a generi alimentari, ma con non più di Kg. 2 di caffè e Kg. 3 di zucchero, a vestiario e materiale per vestiario; a calzature, accessori di calzature e parti di calzature; ed a medicinali e prodotti igienici; in quantità tali che sia chiaro che l'uso è limitato al destinatario e famiglia. (Sono esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina). Ciascun destinatario italiano non potrà ricevere mensilmente più di un pacco.

d) Pacchi dono che portino l'etichetta « U.S.A. Gift Package » (Pacco dono U.S.A.) spediti in diverso modo che per posta da persone singole, società, compagnie e associazioni negli Stati Uniti, suoi territori o possedimenti insulari, a persone residenti in Italia a condizione che siano osservate le limitazioni in numero, peso, contenuto e ogni altra indicata nel paragrafo *c*) di cui sopra e purchè l'E.N.D.S.I. sia designata come Ente ricevente e di distribuzione.

2) Per quanto riguarda le spese di trasporto in Italia di cui al paragrafo 5 dell'Art. 4 dell'Accordo per la Cooperazione Economica resta inteso che:

a) Le merci assistenziali, i pacchi tipo e gli altri pacchi assistenziali ammessi in franchigia doganale come dal paragrafo 1, punti *a*), *b*) e *c*) sopra indicati, saranno ricevuti, immagazzinati, trasportati e distribuiti a cura dell'E.N.D.S.I., senza alcun onere per il donatore, il destinatario o l'Ente assistenziale. Tutti gli oneri per tali servizi saranno sostenuti dall'E.N.D.S.I. con fondi messi a disposizione dal Governo italiano e non dal fondo speciale.

b) Per quanto riguarda i pacchi dono di cui al paragrafo 1 *c*) sopra indicato, l'Amministrazione postale italiana stabilirà i diritti postali per il trasporto in Italia ai tassi previsti dagli Accordi postali internazionali. L'Amministrazione delle Poste italiane sarà rimborsata dell'importo di tali diritti postali sul « Fondo speciale » (Fondo lire).

3) Il Governo italiano, nel rimborsare l'Amministrazione italiana delle Poste dei suoi diritti postali come dal paragrafo 2 *b*) sul conto speciale, presenterà mensilmente alla Missione E.C.A. in duplice copia (di cui una per il Controllore dell'E.C.A. a Washington) un resoconto degli importi rimborsati in una forma concordata tra il Governo italiano e la Missione E.C.A. Rimane inteso che ognuno di tali resoconti preciserà il peso totale trasportato ed i relativi diritti postali. Ove si renda necessaria una qualsiasi rettifica per quanto riguarda l'ammontare di tali rimborsi, in base alle risultanze contabili dell'E.C.A., si procederà prontamente a tali rettifiche.

4) Per ciò che concerne la franchigia doganale, i termini della presente Nota avranno immediato effetto. Per ciò che concerne il rimborso delle spese postali per i pacchi dono le disposizioni della presente Nota andranno in vigore non appena il Governo italiano riceva notizia dal Governo degli Stati Uniti che le tariffe postali sono state ridotte e che pertanto l'importo dei diritti postali potrà essere pagato sul « Fondo speciale ». Tuttavia per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 2 *a*) sopra indicato, i termini della presente Nota avranno effetto retroattivo a datare dal 1° luglio 1948.

Se quanto precede è in armonia con l'intendimento del Governo italiano gradirei che V. E. volesse darmene comunicazione. Le due Note così scambiate costituiranno un accordo in materia fra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede e che il presente scambio di Note costituisce un accordo fra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA

S. E. James Clement DUNN
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

No. 2132 November 26, 1948

Excellency:

I have the honor to refer to your Excellency's Note No. 44/7350/605 dated November 26 with regard to the duty-free treatment and inland transportation of certain supplies of relief goods, relief parcels and gift packages.

It is the understanding of my Government that nothing in that Note shall change the present status of relations between the United States voluntary relief agencies and A.A.I. (Amministrazione Aiuti Internazionali), the organization created by Legislative Decree No. 5 of January 4, 1946. Official Gazette No. 25 of January 30, 1946, and Legislative Decree No. 1006 of September 19, 1947, Official Gazette No. 229 of Octo ber 6, 1947.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

J. C. DUNN

His Excellency
Count Carlo SFORZA
Minister for Foreign Affairs ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

N. 44/7351/606 Roma, 26 novembre 1948

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Nota di V E. n. 2132 del 26 novembre 1948, con la quale Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi alla Nota di V E. n. 44/7350/605 del 26 novembre 1948 relativa alla franchigia doganale e al trasporto interno di alcune forniture di generi di assistenza, pacchi assistenziali e pacchi dono.

E' intendimento del mio Governo che niente della Nota suddetta verrà a modificare l'attuale stato delle relazioni tra le Organizzazioni assistenziali volontarie degli Stati Uniti e l'A.A.I. (Amministrazione per gli Aiuti Internazionali), Organismo creato in base al Decreto Legislativo n. 5 del 4 gennaio 1946, *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1946, e Decreto Legislativo n. 1006 del 19 settembre 1947, *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 6 ottobre 1947 ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA

S. E. James Clement DUNN
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 15 marzo 1950, n. 151.

Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra ».

Art. 2.

Le disposizioni, di cui all'art. 1 della presente legge, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi dei capitoli 478 e 601 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 25 marzo 1950, n. 152.
Abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — LOMBARDO — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 25 marzo 1950, n. 153.
Abrogazione delle norme vigenti per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il regio decreto-legge 28 giugno 1938, n. 1162, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 251, e la legge 12 febbraio 1940, n. 215, riguardante la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero, sono abrogati.

Nulla è modificato alle disposizioni vigenti sulla concorrenza sleale e sulle frodi in commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — LOMBARDO — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1949.
Contributi dovuti dal comune di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, per l'anno 1945.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 617;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i contributi a carico del comune di Roma per i servizi di polizia della Capitale, nonchè per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, istituiti con decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887;

Udito il Sindaco del comune di Roma;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi dovuti, per l'anno 1945, dal comune di Roma, per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, sono stabiliti nella somma di lire centomilioniottocentocinquantamilatrecentodieci.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1949

EINAUDI

SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1949
Registro Interno n. 32, foglio n. 55. — VILLA

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1950.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e disegni ornamentali, ai marchi d'impresa che figureranno nella « III Fiera di Trento - Internazionale del turismo e dello sport » in Trento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della Fiera di Trento Internazionale del turismo e dello sport, pervenuta in data 18 marzo 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Fiera di Trento Internazionale del turismo e dello sport » che si terrà a Trento dal 12 al 27 agosto 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1533)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e disegni ornamentali, ai marchi d'impresa che figureranno nella « XXVIII Fiera campionaria internazionale » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni:

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente « Fiera campionaria internazionale » di Padova pervenuta in data 21 marzo 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Fiera campionaria internazionale » che si terrà a Padova dal 7 al 25 giugno 1950 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Conferimento al Ministro plenipotenziario dott. Giovanni Fornari delle funzioni di Amministratore del territorio della Somalia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, Africa italiana registro n. 12, foglio n. 265, il Ministro plenipotenziario dott. Giovanni Fornari è incaricato delle funzioni di Amministratore del territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana.

(1599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 78

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 aprile 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,25
» Firenze	624,80	145,25
» Genova	624,85	145,20
» Milano	624,80	145,40
» Napoli	624,90	145 —
» Roma	624,75	145,30
» Trieste	624,85	145,30
» Torino	624,80	145,30
» Venezia	624,825	145,30

Media dei titoli del 21 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,20
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	75,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	94 —
Id. 5 % 1936	93,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,925
Id. 5 % convertiti 1951	100,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Dr CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione e cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,77
1 franco svizzero	» 145,35

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Modificazione al diario delle prove scritte d'esame relative al concorso a ventuno posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 158 del 13 luglio 1949.

Le prove scritte d'esame relative al concorso a ventuno posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 luglio 1949, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 1950, anzichè nei giorni 3, 4, 5 e 6 maggio 1950, come precedentemente indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1950.

(1611)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova del Genio civile (gruppo A, grado 10°) bandito con decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9736.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi sulle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 626, relativo alla proroga dei termini per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9736, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948, registro n. 15, foglio n. 140, con il quale è stato bandito il concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1948, n. 30844, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 ottobre 1948, registro n. 21, foglio n. 153, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande (6 ottobre 1948) è stato prorogato al 20 ottobre 1948;

Vista la relazione della Commissione nominata coi decreti Ministeriali 19 novembre 1948, n. 35510, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1948, registro n. 25, foglio n. 196 e 22 ottobre 1949, n. 47491, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1949, registro n. 17, foglio n. 77, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile bandito con il decreto Ministeriale 8 aprile 1948 di cui alle premesse:

	Nominativo		Punti
1.	Gulli Giovanbattista	punti	16,783
2.	Perondi Emilio	»	16,750
3.	Nigro Fortunato	»	16,700
4.	Braussi Pier Emilio	»	16,633
5.	Consolo Litterio	»	16,600
6.	Veutro Orazio	»	16,366
7.	Altamura Vittorio	»	15,983
8.	Rodinò Giulio	»	15,966
9.	Marconi Alberto	»	15,941
10.	Marzo Mario	»	15,600
11.	Fedeli Luigi	»	15,525
12.	Villani Gino	»	15,383
13.	Egidi Egidio	»	15,300
14.	Nicotera Giovan Giuseppe	»	15,216
15.	Lupino Salvatore	»	15,208
16.	Foglia Ciro	»	15,183
17.	Semiani Giorgio	»	15,166
18.	Pavani Vincenzo	»	15,108
19.	Montanarini Franco	»	14,983
20.	De Lucchi Alberto	»	14,950
21.	Rocca Luigi	»	14,675
22.	Baratono Eugenio	»	14,633
23.	Lancetti Luigi	»	14,475
24.	Murolo Clodomiro	»	13,500

Roma, addì 12 gennaio 1950

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1950
Registro n. 4, foglio n. 121. — DEL GOBBO

(1516)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, numero 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 giugno 1947, e sono stati designati vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Busca (2), Benevagienna (2), Verzuolo (frazione Villanovetta), Envie, Piozzo e Serralunga d'Alba-Lisio-Roddino, sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione in altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla copertura di tali posti vacanti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione e di opzione dei concorrenti interpellati circa l'assegnazione nelle sedi innanzi indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi che hanno conseguito l'idoneità al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Pollani Vincenzo: Condotta comunale di Busca (2);
2. Comina Ezio: Condotta comunale di Benevagienna (2);
3. Tommasi Virgilio: Condotta comunale di Verzuolo (frazione Villanovetta);
4. Midulla Giuseppe: Condotta comunale di Envie;
5. Landolfo Vincenzo: Condotta consorziale di Serralunga d'Alba-Lisio-Roddino;
6. Bruno Vincenzo: Condotta comunale di Piozzo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Cuneo e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali di cui innanzi, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 31 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

(1540)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinari condotti, bandito da questa Prefettura con decreto in data 12 agosto 1947, n. 19171 Sanità;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso e alla fissazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Cossu Ferrà Giovanni	punti 120,96
2.	Ledda Luigi	» 116,18
3.	Pinna Antonio	» 115,82
4.	Sannia Giuseppino	» 104,68
5.	Fadda Gavino	» 103,89
6.	Usai Giuseppe	» 101,95
7.	Farina Luigi	» 99,92
8.	Serra Antonio	» 99,87
9.	Sirigu Albino	» 98,03
10.	Concas Orlando	» 95,51
11.	Biddau Francesco	» 93,04
12.	Mameli Dino	» 92,62
13.	Fois Giovanni	» 92,33
14.	Cuccuru Demetrio	» 91,22
15.	Altieri Mario	» 89,62
16.	Tolu Antonio	» 88,62
17.	Marchi Paolo	» 87,29
18.	Diana Agostino	» 86,95
19.	Serra Santino	» 83,03
20.	Crotta Aurelio	» 82,98
21.	Mannu Alberto	» 80,53
22.	Onnis Gustavo	» 80,25
23.	Pisano Antonio	» 79,13
24.	Bua Tommaso	» 77,79
25.	Cuccuru Antonio	» 77,58
26.	Cancedda Zenobio	» 76,12
27.	Badiali Bruno	» 75,38
28.	Pirino Arcadio	» 72,20
29.	Perella Raffaele	» 71,62
30.	Murineddu Marino	» 71,25
31.	Sari Gerolamo	» 70,34
32.	Espa Giampiero	» 69,21
33.	Salis Raimondo	» 68,12
34.	Battasi Giuseppe	» 67,74
35.	Parriciatu Antonio	» 66,96
36.	Guiso Giuseppe	» 66,50
37.	Natale Otello	» 66,33
38.	Bianco Giov. Matteo	» 64,17
39.	Cattari Saverio	» 63,29
40.	Ponti Sebastiano	» 61,50
41.	Saccu Ernesto	» 61,33
42.	Cabras Giorgio	» 61,24
43.	Sulis Agostino	» 60,14
44.	Boscia Massimo	» 58,87
45.	Satolli Ercole	» 57,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, pubblicato nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 14 marzo 1950

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 5761 in pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro;

Viste le domande prodotte dai concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Cossu Ferrà Giovanni: Cuglieri-Sennariolo-Scano Montiferro;
2. Ledda Luigi: Bortigali-Silanus-Birori;
3. Pinna Antonio: Bosa-Montresta;
4. Sannia Giuseppe: Sorgono-Teti-Austis;
5. Fadda Gavino: Meana Sardo-Atzara;
6. Usai Giuseppe: Siniscola-Lodè;
7. Farina Luigi: Laconi-Genoni-Nuragus-Nurallao;
8. Serra Antonio: Gavoi-Ollolai;
9. Sirigu Albino: Aritzo-Belvi-Desulo-Gadoni;
10. Concas Orlando: Escalaplano-Perdasdefogu;
11. Biddau Francesco: Villagrande-Arzana;
12. Mameli Dino: Tonara-Tiana-Ovodda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserito nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 14 marzo 1950

Il prefetto: QUERCI

(1542)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 19359 Div. San., in data 14 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto prefettizio del 1º giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Minadeo Maria, vincitrice della condotta di Civitanova del Sannio, è stata dichiarata rinunciataria per non aver assunto servizio in detta sede nel termine alla stessa assegnato;

Considerato che l'ostetrica Pisci Mercedes ha chiesto, in ordine di preferenza, di essere destinata alla condotta di Civitanova del Sannio, e che, interpellata in proposito, ha accettato;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pisci Mercedes è assegnata alla condotta di Civitanova del Sannio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 5 aprile 1950

Il prefetto: SIRAGUSA

(1543)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.